

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 112 del 28 maggio 2010

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si pubblicano, nei rispettivi paragrafi:

- il calendario delle gare di *semifinale della Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores*, in programma domenica 30, lunedì 31 maggio p.v.;

- il risultato ed i provvedimenti disciplinari della gara di Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores "Futsal Rma Bagnolese – Città delle Acque", disputata mercoledì 26 maggio 2010.

- le classifiche dei gironi di qualificazione della *Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores*.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES 2009/2010

SEMIFINALI – GARE DI ANDATA:

gara 1 – lunedì 31 maggio p.v. – ore 19.00

---	CUS AVELLINO C5	CITTÀ DELLE ACQUE	Tendostruttura CONI – via Tagliamento – AVELLINO
-----	-----------------	-------------------	--

gara 2 – domenica 30 maggio p.v. – ore 11.00

---	FUTSAL SOLOFRA	NOCERA CALCIO A 5	Canossa – via S. Andrea - SOLOFRA
-----	----------------	-------------------	-----------------------------------

Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono – nell'ordine – le seguenti:

- 1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
- 2) in caso di parità di punti conseguiti:
 - a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
 - b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Decisioni del Giudice Sportivo

Risultato gara del 26 maggio 2010

Futsal Rma Bagnolese	Città delle acque	6 – 6
----------------------	-------------------	-------

--- GARA DEL 26/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (Il infr)

AVALLONE FRANCESCO (Futsal Rma Bagnolese)

Ammonizione (I infr)

DE FELICE VINCENZO (Città Delle Acque)
INGENITO ALESSANDRO (Città Delle Acque)
SAVASTANO MICHELE (Città Delle Acque)

TOMMASINO SALVATORE (Città Delle Acque)
MORRONE EMANUELE (Futsal Rma Bagnolese)

CLASSIFICHE COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES 2009/2010

GIRONE A

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS
1 A.S.D.CITTÀ DELLE ACQUE	4	2	1	1	1	11	10
2 A.S.D.FUTSAL RMA BAGNOLESE	1	2	0	1	1	10	11

GIRONE B

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS
1 A.S.D.FUTSAL SOLOFRA	3	2	1	0	1	7	3
2 C.S. ANSPI SAN LUCA PRAIANO	3	2	1	0	1	8	7
3 A.S.D.FLEGREA C5	3	2	1	0	1	3	8

GIRONE C

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS
1 A.S. C.U.S. AVELLINO C 5	6	2	2	0	0	16	2
2 A.S.D.SCAFATI S.MARIA C5	3	2	1	0	1	15	1
3 A.S.D.CERCO LA MILLENNIO	0	2	0	0	2	1	28

GIRONE D

Società	Punti	PG	PV	PN	PP	RF	RS
1 A.S.D.NOCERA CALCIO A CINQUE	6	2	2	0	0	12	6
2 A.S. ALMA SALERNO C5	3	2	1	0	1	9	13
3 A.S.D.REAL MACERONE C5	0	2	0	0	2	4	6

ERRATA CORRIGE

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUNIORES – C.U. N. 111 DEL 27 MAGGIO 2010, PAG. 2598

GARE DEL 23/ 5/2010

CUS AVELLINO C5 SCAFATI S.MARIA C5 6-8 LEGGASI CUS AVELLINO C5 SCAFATI S.MARIA C5 2-1

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES – C.U. N. 111 DEL 27 MAGGIO 2010, PAG. 2598

GARE DEL 23/ 5/2010

SPORT NAPOLI STELLA VERDE PRATA 0-2 LEGGASI SPORT NAPOLI STELLA VERDE PRATA 9-2

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 28 maggio 2010.

Il Segretario
Vincenzo Pastore

Il Presidente
Salvatore Colonna

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it

e-mail: info@figc-campania.it

Stagione Sportiva 2009/2010

Comunicato Ufficiale n. 113 del 4 giugno 2010

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti documenti della L.N.D.:

- **Circolare n. 62** del 27 maggio u.s., relativa ai **chiarimenti forniti dall'Agenda delle Entrate in merito a problematiche tributarie relative agli enti sportivi dilettantistici – Risoluzione n. 38/E del 17 maggio 2010**;
- **Comunicato Ufficiale n. 165** del 27 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari delle gare di andata dei quarti di finale della fase nazionale del Torneo Juniores 2009/2010, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare di ritorno del 29 maggio 2010**;
- **Comunicato Ufficiale n. 167** del 31 maggio u.s., relativo ai **risultati e provvedimenti disciplinari della gara di ritorno dei quarti di finale della fase nazionale del Torneo Juniores 2009/2010, riservato alle squadre vincitrici la fase regionale, ed al programma delle gare di semifinale (andata: sabato 5 giugno 2010 – ritorno: mercoledì 9 giugno 2010)**;
- **Comunicato Ufficiale n. 171** del 1° giugno u.s., relativo ai **provvedimenti disciplinari delle gare di ritorno del primo turno delle gare di spareggio fra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza 2009/2010, ed al programma delle gare del secondo turno delle gare medesime (andata: domenica 6 giugno 2010 – ritorno: domenica 13 giugno 2010)**.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TRASFERIMENTI DI SEDE

FUSIONI E SCISSIONI TRA DUE O PIÙ SOCIETÀ

Le istanze, di cui all'epigrafe, con la documentazione in unico originale ed integrale fotocopia, corredate dal rispettivo **modello in carta autocopiante (disponibile da giovedì 3 giugno u.s. presso il C.R. Campania e presso le Delegazioni Provinciali che ne fanno parte)**, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto, dovranno **pervenire al C.R. Campania entro e non oltre le ore 18.00 di martedì 22 giugno p.v.**, per la trasmissione d'ufficio, nei termini fissati, al Presidente Federale. Esse saranno depositate a mano al C.R. Campania e non rimesse direttamente alla L.N.D. e / o alla F.I.G.C., essendo prescritto il preventivo parere del Comitato di appartenenza. Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 giugno p.v. sarà pubblicata la normativa completa per le istanze di cui all'epigrafe.

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha deliberato di istituire, a decorrere dalla stagione sportiva 2011/2012, il Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile.

Le modalità ed i termini di svolgimento dell'innanzi citato Campionato saranno stabiliti con un apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA: GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

In ordine al Campionato di Prima Categoria 2009/2010, la gara di spareggio per la promozione al Campionato di categoria superiore tra le società terminate al primo posto a parità di punteggio nel **girone B**, sarà disputata come segue:

GIRONE B – DOMENICA 6 GIUGNO 2010 – ORE 16.30

SAN MARTINO VALLE CAUDINA – TORRECUSO CALCIO: stadio “A. Pinto” – Caserta.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

SAN MARTINO VALLE CAUDINA rosso – nero;
TORRECUSO CALCIO azzurro.

A seguito di sorteggio, i sostenitori sono stati così suddivisi:

SAN MARTINO VALLE CAUDINA settore **tribuna**;
TORRECUSO CALCIO settore **distinti**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA: GARE DI SPAREGGIO PER LA NON RETROCESSIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE

In ordine al Campionato di Prima Categoria 2009/2010, le rispettive gare di spareggio per la non retrocessione al Campionato di categoria inferiore tra le società terminate al terzultimo posto, a parità di punteggio, nei **gironi E ed F**, sarà disputata come segue:

GIRONE E – DOMENICA 6 GIUGNO 2010 – ORE 10.30

REAL MASSA – SANGENNARESE: stadio comunale “V. Bellucci” di Pompei (NA).

GIRONE F – SABATO 5 GIUGNO 2010 – ORE 16.30

CALCIO PIEDIMONTE – TORIA: stadio comunale fraz. Prepezzano di Giffoni Sei Casali (SA).

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della rispettiva gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

REAL MASSA giallo – blù;
SANGENNARESE rosso – blù.
CALCIO PIEDIMONTE giallo – blù;
TORIA rosso – blù.

A seguito di sorteggio, i rispettivi sostenitori sono stati così suddivisi:

REAL MASSA settore **tribuna**;
SANGENNARESE settore **distinti**.
TORIA settore **tribuna**;
CALCIO PIEDIMONTE settore **distinti**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

Ciascuna società rispetterà i propri colori sociali. Nell'ipotesi di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla società prima nominata.

Ingresso libero.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA: GARA DI SPAREGGIO PER LA PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE

In ordine al Campionato di Seconda Categoria 2009/2010, la gara di spareggio per la promozione al Campionato di categoria superiore tra le società terminate al primo posto a parità di punteggio nel **girone B**, sarà disputata come segue:

GIRONE B – DOMENICA 6 GIUGNO 2010 – ORE 16.30

BOYS MELITO – TEVEROLA 97: stadio comunale – San Vitaliano.

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali".

Colori sociali:

BOYS MELITO bianco – azzurro;

TEVEROLA 97 granata.

A seguito di sorteggio, i sostenitori sono stati così suddivisi:

BOYS MELITO settore **tribuna**;

TEVEROLA 97 settore **distinti**.

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1 2009/2010

GARE DI PLAY-OUT

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-out* del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 2009/2010:

PLAY OUT:

Girone A – ritorno – sabato 5 giugno 2010 – ore 15.00

13ª contro 16ª	FINAG SISLEY EBOLI C5	AZZURRA MARIGLIANO	“Palestra Moro” – rione Pescara – Eboli
14ª contro 15ª	MARIO SIMALDONE C5	GIUGLIANO LICOLA C5	“Palatedeschi” – Benevento

A conclusione delle due gare (andata e ritorno) di cui innanzi, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la società vincente si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.

Le due società che risulteranno perdenti, o considerate perdenti, nelle gare di cui innanzi, retrocederanno al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 2010/2011.

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 2009/2010

GARE DI PLAY-OFF – E DI PLAY-OUT

Di seguito, si pubblica il calendario delle gare dei *play-off* del Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2009/2010:

PLAY OFF:

Terzo turno – triangolare di finale

terza gara: sabato 5 giugno p.v. – ore 15.00

FUTSAL GLADIATOR	SPORTING SALA CONSILINA	Ex Canapificio – Santa Maria Capua Vetere
------------------	-------------------------	---

La società prima classificata del girone triangolare acquisirà il titolo sportivo per l'ammissione Campionato Regionale Campano di Calcio a 5 Serie C1 2010/2011. Nell'eventualità si renda necessaria una gara di spareggio, essa sarà disposta per **sabato 13 giugno p.v.**

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D 2009/2010 - GARE DI PLAY-OFF **PROGRAMMA GARE CONSULTABILE SUL SITO INTERNET L'8 GIUGNO**

Il programma delle gare di *play-off* del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2009/2010 sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di giovedì 10 giugno p.v. Esse avranno inizio **sabato 12 giugno p.v.**

Eventuali **gare di spareggio**, per la determinazione della società vincitrice del girone, saranno disposte per **mercoledì 9 giugno p.v.**

Esse saranno disputate tutte il sabato alle ore 15.00 ed il mercoledì alle ore 18.00:

Play-off

1° turno:

sabato 12 giugno p.v. – ore 15.00; mercoledì 16 giugno p.v. – ore 18.00

2° turno:

sabato 19 giugno p.v. – ore 15.00; mercoledì 23 giugno p.v. – ore 18.00.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA 2009/2010

Si pubblicano di seguito le convocazioni dei calciatori, in preparazione dell'attività istituzionale per la stagione sportiva corrente.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dai calciatori rientranti nei limiti d'età prescritti per la partecipazione al Torneo: **nati dall'1.01.1991 in poi**) dallo staff tecnico del C.R. Campania – L.N.D. (Commissario Tecnico: **Enzo Leccese**, Allenatore: **Livio Maranzano**) e del Segretario della Rappresentativa **Nunzio Di Maria**.

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed ai calciatori la massima collaborazione e puntualità, in risposta alla convocazioni.

Ogni singolo calciatore si presenterà alla convocazione munito di scarpe agonistiche, parastinchi e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

GIOVEDÌ 10 GIUGNO – ORE 16.30 – STADIO “O. BARASSI” – SECONDIGLIANO – NAPOLI

Convocazione per una gara amichevole con la Rappresentativa Allievi del C.R. Campania, giovedì 10 giugno 2010, alle ore 16,30, presso lo stadio “O. Barassi” di Secondigliano – Napoli, in relazione ai calciatori di seguito elencati:

BARONISSI CALCIO	LUIGI ALBANO;
CASTEL DI SASSO	LUONGO DOMENICO;
CITTÀ DI SANT'ARPINO	LESSA GIOVANNI – LOTO EMANUELE;
GIUGLIANO S.R.L.	FALCO FIORAVANTE;
HERMES CASAGIOVE	SIMIONE ALBERTO;
IPPOGRIFO SARNO A.S.D.	SCHIAVI ANDREA;
JUVE POGGIOMARINO	GANGIANIELLO GIANFRANCO;
MARIANO KELLER	ESPOSITO GENNY;
MONDRAGONE CALCIO	TAGLIALATELA ROBERT;
NEAPOLIS	AVERSA GENNARO;
PUTEOLANA 1909	AMENDOLA SALVATORE – URSOMANNO LUIGI – STARACE GENNARO;
REAL CAMPOS	GALLUCCIO CARMINE;
REAL CANCELLO ARNONE	CANTIELLO FABIO – MIGLIOZZI GIOVANNI - RODU TUDOR;
RINASCITA SANGIOVANNESE	FOLLIERO GENNARO;
VIRTUS BAIA	TREZZA GIUSEPPE;
VIRTUS CAIAZZO	BRUNO ARMANDO;
VIS CAPUA	ROSSANO FRANCESCO – MERCURIO FRANCESCO.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE

Si pubblicano – di seguito – le convocazioni delle calciatrici, per il **Torneo Madre Ester**, riservato alle **Rappresentative Femminili**.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dalle calciatrici rientranti nei limiti d'età prescritti per la partecipazione al Torneo) dall'allenatore **Giuseppe Aversano**, che si avvarrà della collaborazione del Coordinatore della Rappresentativa **Antimo Diana**.

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpe agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

MARTEDÌ 8 GIUGNO 2010 – ore 19.00 – campo “Centro Ester” – Barra – NAPOLI

Convocazione, per una seduta di allenamento, in relazione alle calciatrici di seguito elencate:

CARPISA	BOMBARA I.;
GRAGNANO FEMM.	SABATINO S.;
PRIMAVERA CAVESE	PISANI E.;
FEMM. PONTECAGNANO	DE CRESCENZO M. – DURANTE M. – RADU S.;
NAPOLI A GONFIE VELE	DELL'ANNUNZIATA M.;
REAL ARIENZO	CIOFFI M. – GALLUCCIO S. – NAPOLETANO M.R. – PISCITELLI F. – PISCITELLI P.;
BAIANO	ESPOSITO M.
SPORT NAPOLI	BOTTONE G. – CICCARELLI C. – CICCARELLI V. – PALMIERI R. – SEVERINO I. – SPOLVERINO F.;
VALDIANO CALCIO FEM.	GAUDIO R. – SERRATORE G.

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA FEMMINILE UNDER 15

Si pubblicano – di seguito – le convocazioni delle calciatrici, per il **Torneo Nazionale 2009/2010**, riservato alle **Rappresentative Femminili Under 15**, che si terrà in a **Cianciano Terme (PI)** dal **24 giugno al 4 luglio 2010**.

Le convocazioni sono state disposte (in base alle gare ufficiali disputate dalle calciatrici rientranti nei limiti d'età prescritti per la partecipazione al Torneo: **nate dall'1.01.1995 in poi e che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età**) dall'allenatore **Giuseppe Aversano**, che si avvarrà della collaborazione del Coordinatore della Rappresentativa **Antimo Diana**.

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in risposta alle convocazioni.

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), nonché di **copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

GIOVEDÌ 10 GIUGNO 2010 – ore 17.30 – campo “R. Settembrino” – Fratte – SALERNO

Convocazione, per una seduta di allenamento, in relazione alle calciatrici di seguito elencate:

AVELLINO	ASSANTE W. – IANNACCONE M.C.;
BAIANO	ESPOSITO M.;
BENEVENTO	IARICCIO R.;
GRAGNANO	SABATINO S.;
GROTTE CASTELCIVITA	MONACO M.;
PONTECAGNANO FEM.	D'AIUTO S. – DE CRESCENZO M. – FRANNINO C.;
PRIMAVERA CAVESE	PISANI E.;
SALERNITANA FEM.	DI MURO G.;
TUFARA UNITA	VARRICCHIO I.;
VALDIANO FEMMINILE	SERRATORE G.

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 2010 – ore 19.30 – campo “Vesuvio” – TORRE DEL GRECO

Le atlete del raduno innanzi indicato saranno avvisate a mezzo comunicazione telefonica.

TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI

STAGIONE SPORTIVA 2009/2010

Si pubblica, di seguito, l'elenco **definitivo** delle società alle quali saranno inviate, a mezzo raccomandata, presso l'indirizzo di corrispondenza registrato nell'anagrafe degli Uffici del C.R. Campania, le Tessere Plastificate Calciatori per le quali è stata effettuata la relativa richiesta per la Stagione Sportiva 2009/2010.

3M Olimpica, Acli Sei Do Kan, Amatori Sant'Anastasia, Andretta, Atletico Juventude Stabia, Atletico Portici 2009, Au.Dan. Belvedere, Azteca Dragoni, Bruscianese Club Azzurro, C.Diq. Leopardi Calcio, Caprese, Capriglia Sa, Cava 2000, Centro Olmo, Club Giallorossi Spatola, Dinamo San Felice, Durazzano, Epitaffio Calcio A 5, Flegrea C5, Futsal Nuceria Femminile, Giugliano S.R.L., Gladiator 1924, Juve Casamicciola Terme, King Animation Soccer, Lepanto, Memorial P.Abbate, Paternopoli, Mondragone Calcio, Parrocchia S.Maria A Mare, Pesco Sannita, Pro Abatese, Protopisani Soccer, Real Maddalonese, Real Preturo, Real Striano, Ruviano, S.Giovanni Di S.Giorgio, Salza Irpina, Sporting Antares, Sporting Club Lioni, Summa Rionale Trieste, Toria, Valle Metelliana, Vecchi Skunk, Villa, Villa Literno, Virtus Ottaviano, Vitulazio, Voltornia Baia E Latina.

Sarà possibile richiedere le Tessere Plastificate Calciatori della nuova stagione sportiva 2010/2011, a decorrere dal 1° luglio 2010, utilizzando l'apposito o modello di richiesta che sarà pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2010.

SOCIETÀ INATTIVE

Le sottoindicate società, non iscritte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2009/2010, sono dichiarate **INATTIVE**:

922225	A.S.D.	CASOLA CALCIO	Di	CASOLA DI NAPOLI
922218	S.S.	UGO FOSCOLO TEANO	Di	TEANO
922223	A.S.D.	ISTITUTO AMENDOLA	Di	SALERNO
621083	A.S.D.	VIS NAPOLI C. FEMMINILE	di	NAPOLI

Di conseguenza, i calciatori e/o le calciatrici tesserati/e a favore della elencata società sono svincolati/e d'ufficio, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, AGGIORNATE AL PRESENTE COMUNICATO UFFICIALE

Sul Sito Internet di questo C.R. (www.figc-campania.it), sono pubblicate le classifiche del Campionato Regionale 2009/2010 di cui all'epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.

In via specifica, dette classifiche parziali sono comprensive dei risultati delle gare in calendario e di recupero, con le relative errata-corrige, nonché delle delibere e decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva (Giudice Sportivo Territoriale e Commissione Disciplinare Territoriale), pubblicate fino al presente Comunicato Ufficiale.

Sono ovviamente escluse le gare ancora da recuperare e le decisioni degli Organi della Giustizia Sportiva in pendenza di giudizio.

Modifiche al programma gare del 6 giugno 2010

Si pubblicano, di seguito, i calendari delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con il prospetto dei campi di giuoco, orari e giorni, come di seguito indicato:

- gare di *spareggio* dei Campionati di Prima e Seconda Categoria, in programma **sabato 5, domenica 6 giugno 2010**, pubblicate negli appositi paragrafi;
- gare di *play-off e play-out* dei Campionati di Calcio a 5 Serie C1 e Serie C2, in programma **sabato 5 giugno 2010**, pubblicate negli appositi paragrafi
- gare della quinta giornata del primo turno di Coppa Campania Femminile;
- gare della quinta giornata del Campionato Juniores di Calcio a 5 Femminile;
- gare di ritorno delle semifinali della Coppa Campania Juniores di Calcio a 5.

Tutte le gare delle giornate dei Campionati innanzi elencate si disputeranno **domenica 30 maggio 2010**, ad eccezione di quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione **SAB**, da leggere **sabato 29 maggio 2010**, o **LUN**, da leggere **lunedì 1 giugno 2010**.

Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di campo di giuoco e/o orario e/o giorno) sono state **evidenziate in neretto**.

L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di **comunicazione ufficiale**.

Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE – PRIMO TURNO – 5ª GIORNATA – Gare del 6/06/2010

GIRONE A

DOMINA NEAPOLIS ACER	NAPOLI A GONFIE VELE	ACERRA (a porte chiuse)	FED.	DOM.
REAL ARIENZO	CENTRO ESTER	ARIENZO	FED.	SAB.
Riposa	SPORT NAPOLI			

GIRONE B

VALDIANO CALCIO FEMMIN.	SALERNITANA FEMMINILE	"S. ORLANDO" – BUONABITACOLO	FED.	DOM.
CARDINALE GRUOP DIANO	FEMMINILE SIANO	"A. VERTUCCI" – TEGGIANO	FED.	DOM.
Riposa	FEMMINILE PONTECAGNANO			

CAMPIONATO JUNORES DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE – 5ª GIORNATA – Gare del 5.6 /06/2010

CERRETO SANNITA	TALEA CALCIO A5	PALAZZETTO – CERRETO SANNITA	19.00	LUN.
S. MAGNA GRAECIA	STELLA VERDE PRATA	S. SOFIA – C. DA S. SOFIA – ALBANELLA	18.00	DOM.
TUFARA UNITA	FUTSAL NUCERIA	POLIVALENTE CAVUOTI – S. LEUCIO DEL SANNIO	18.00	SAB.

COPPA CAMPANIA JUNIORES DI CALCIO A 5 – SEMIFINALI DI RITORNO – Gare del 6.06.2010

CITTÀ DELLE ACQUE	CUS AVELLINO C5	Comunale – Trav. sa Antichi cantieri Mercantili – C. MARE	11.00	DOM.
NOCERA CALCIO A CINQUE	FUTSAL SOLOFRA	FAIR PLAY – VIA FOSCOLO – S. MARZANO	19.00	LUN.

RISULTATI GARE DEL 30 MAGGIO 2010

PRIMA CATEGORIA

RECUPERO DEL 26/5/2010

OMIGNANO CALCIO	- CASTEL SAN LORENZO	0 - 2
-----------------	----------------------	-------

SECONDA CATEGORIA

RECUPERI DEL 26/5/2010

CALCIO COLLE SANNITA	- FOGLIANISE	5 - 3
ATLETICO BANZANO	- SAN BIAGIO 2006	2 - 6

GARE DI SPAREGGIO DEL 29-30/5/2010

FIPARO	- RINASCITA BARRESE	1 - 4
I LEONI PERSANO	- SOCIA CALCIO	1 - 0

Coppa Campania Femminile

GARE DEL 30 MAGGIO 2010

GIRONE A

NAPOLI A GONFIE VELE	- REAL ARIENZO	1 - 0
SPORT NAPOLI	- DOMINA NEAPOLIS ACERR.	5 - 1

GIRONE B

SALERNITANA FEMMINILE	- CARDINALE GROUP DIANO	10 - 1
FEMMINILE PONTECAGNANO	- VALDIANO CALCIO FEMM.	0 - 1

CALCIO A 5 SERIE C1

GARE DI ANDATA DEL 29 MAGGIO 2010

PLAY - OUT

AZZURRA MARIGLIANO	- FINAG SISLEY EBOLI C5	3 - 3
GIUGLIANO LICOLA C5	- MARIO SIMALDONE C5	7 - 4

CALCIO A 5 SERIE C2

GARE DEL 29 MAGGIO 2010

PLAY - OFF

SPORTING SALA CONSILINA	- REDAS NAPOLI BLOCK S.	15 - 4
-------------------------	-------------------------	--------

PLAY - OUT

SAN GREGORIO	- ALMA SALERNO	3 - 5
--------------	----------------	-------

CALCIO A 5 SERIE D

GIRONE A

ATLETICO C5	- MAREL MARCIANISE CALCIOA5	4 - 4
AVELLA	- BOYS CASAGIOVE FIVE	4 - 7
CALATIA CALCIO MADDALONI	- LEONI FUTSAL CLUB ACERRA	5 - 7
REAL CASERTASU	- SAN FELICE A CANCELLO C5	6 - 4
SCISCIANO	- TUORO ADISS	5 - 5
SHOPPING TECH MARCIANISE	- PROGETTO NOLA 2008	4 - 9
VIRTUS CAIVANO CALCIO A 5	- FOLGORE SAN VINCENZO	8 - 6

GIRONE B

AMSTERDAM 2006	- TONIA FUTSAL	0 - 2
CITTA DI PASTORANO	- CLUB ALOHA CALCIO A 5	6 - 7
FIVE SOCCER ORTESE	- REAL S.ERASMO C5	5 - 5
PINETAMARE	- NUOVA A.C. SPARANISE	6 - 0
REAL FORMICOLA	- GIPA CAPODRISE CALCIO A 5	6 - 11
SAN MARTINO BREZZA	- FALCIANO DEL MASSICO	8 - 15
SPORTING PARETE CALCIO A5	- REAL MONDRAGONESE C5	6 - 0

GIRONE C

AZTECA DRAGONI	- EPITAFFIO CALCIO A 5	7 - 5
CLUB GIALLOROSSO SPATOLA	- MC5	4 - 11
CLUB S.AGATA CALCIO A5	- CAMPANA FUTSAL CLUB	9 - 5
CUSANO CALCIO	- MILAN SANNIO CALCIO A 5	5 - 7
LIMATOLA	- SANNITA A.S.D.	12 - 6
REAL FIVE PONTELANDOLFO	- LIBERTAS CERRETO	5 - 3

GIRONE D

AGOSTINO LETTIERI	- SAN NAZZARO	8 - 3
ALFREDO IBELLI G.I.	- REAL CALVI	3 - 11
ATLETICO DILETT.TORRIONI	- VILLAGGIO DELLO SPORT C5	10 - 8
CITTA DI ARIANO	- GIOVENTU CALCIO ARIANO	2 - 1
LA TARTARUGA ARIANO	- LIONS GROTTA FIVE SOCCER	8 - 3
S.BARBARA	- REAL CESINALI FIVE SOCCER	11 - 8
SPORTING CASTELFRANCI C5	- FUTSAL SAN GIORGIO SANNIO	7 - 2

GIRONE E

C.U.S. NAPOLI A.S.D.	- FIESOLE	9 - 4
CITTA DEI GIGLI	- CALCIO CUMA 1989	13 - 6
ESTASI CALCIO A 5	- BACOLI	10 - 2
LEPANTO	- VOMERESE CALCIO A 5	3 - 7
REAL FLEGREA	- FLEGREA C5	4 - 8
UNITED COLOURS OF FUTSAL	- MEDITERRANEA	6 - 4

GIRONE F

FUTSAL MARIGLIANO C5	- REAL OTTAVIANO	8 - 8
PROMOITALIA CALCIO A 5	- PARCO CITTA	6 - 8
ROYAL CLUB.5	- REAL POMPEI F.F.C.	7 - 7
SOA STADERA	- EAM STRIANO C5	3 - 7
TEAM SAVOIA 5	- FRECCIA AZZURRA	4 - 5
TENNIS CLUB CANTERBURY	- SCAFATI FIVE CALCIO A 5	5 - 3

GIRONE G

ANTICA TAURANIA CALCIO A5	- PRATOLE SPORTING CLUB	12 - 3
ATLETICO PAGANI CALCIO A5	- REAL AMALFI 2007 C5	6 - 4
CENTRO OLMO	- REAL BELVEDERE BATTIPAGLIA	10 - 6
FUTSAL BARONISSI	- FUTSAL GALDESE CALCIO A 5	5 - 10
GREEN PARK C5	- PLUR CITTA DI MINORI	3 - 4
REAL MERIDIANA S.SEVERINO	- FUTSAL SCALA	6 - 0

GIRONE H

ALBA CALCIO	- PUREENERGY EBOLI C5	7 - 11
GROTTE DELL ANGELO C5	- RIVIELLO GOMME C5 EBOLI	12 - 3
MELE PADULA	- FOOTBALL MAGICA PROMOTION	0 - 17
PRO SPORT CAMPAGNA	- FUTSAL SAPRI	6 - 0
SICILI CALCIO 08	- ROLLER BALL AGROPOLI	6 - 0
SPORTING CASALVELINO	- SPORT ZONE	6 - 0

GARA DEL 26/5/2010

ALFREDO IBELLI	- REAL CESINALI	5 - 7
----------------	-----------------	-------

Coppa Campania di Calcio a 5 Juniores

GARE DI SEMIFINALE DEL 30 MAGGIO 2010

CUS AVELLINO C5	- CITTA' DELLE ACQUE	8 - 4
FUTSAL SOLOFRA	- NOCERA CALCIO A 5	7 - 6

CALCIO A 5 FEMMINILE JUNIORES

GARE DEL 30 MAGGIO 2010

TALEA CALCIO A 5	- OASI NOLA GIRL	8 - 4
SPORT NAPOLI	- S.MAGNA GRAECIA entrambe	0 - 3
VIRTUS NOLA PINK	- TUFARA UNITA	5 - 13

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., nella seduta dell'1/06/2010, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

--- GARE DEL 26/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

DI SANTI CARMINE (Omignano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (XII infr)

CAIRONE FRANCESCO (Omignano)

PANDOLFI ANTONIO (Omignano)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

--- GARE DEL 26/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 CALCIO COLLE SANNITA
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (V infr)

MATTA SERGIO (Atletico Banzano)

Ammonizione (II infr)

ZAROVAL MUSTAPHA (Calcio Colle Sannita)

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

LETTERIELLO TONI (I LEONI PERSANO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

PARRA CARMINE (I Leoni Persano)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

DE SENA VINCENZO (Rinascita Barrese)

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

APREA CIRO (Rinascita Barrese)

Ammonizione con diffida (VII infr)

PARRA CARMINE (I Leoni Persano)

SERRA ROCCO (Rinascita Barrese)

Ammonizione con diffida (III infr)

MANSI FABIO (I Leoni Persano)

TORLUCCIO CARMINE (Socia Calcio)

Ammonizione (VI infr)

BUSILLO IVAN (I Leoni Persano)

D ELIA GERARDO (Socia Calcio)

Ammonizione (V infr)

MELE FABIO (Fiparo)

PRINCIPE DAVIDE (Rinascita Barrese)

DI IORIO VINCENZO (Socia Calcio)

COPPA CAMPANIA DI CALCIO FEMMINILE

--- GARE DEL 30/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 NAPOLI A GONFIE VELE
Assenza F.P.

E. 15 SPORT NAPOLI
Assenza F.P.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (I infr)

LOBOSCO SIMONA (Cardinale Group Diano)
GALLUCCIO STEPHANIE (Domina Neapolis Acerrana)
MORIERI LUCIA (Domina Neapolis Acerrana)
BELVISO ANNALISA (Femminile Pontecagnano)

MANGO ILENIA (Femminile Pontecagnano)
RADU SABINA (Femminile Pontecagnano)
VOLPE VALERIA (Femminile Pontecagnano)
DE ROSA MARIA (Sport Napoli)

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 30 GIUGLIANO LICOLA C5
per aver omesso di presentare la richiesta della Forza Pubblica.

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione (l infr)

CIOTOLA MARCO (Azzurra Marigliano)
MAGLIONE DANIELE (Azzurra Marigliano)

PACILEO FRANCESCO (Finag Sisley Eboli C5)

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

GARA SAN GREGORIO / ALMA SALERNO C5 DEL 29.05.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, relativi alla gara in epigrafe; preso atto delle gravi discordanze, su alcuni punti, tra i referti dei due arbitri e dei due Commissari di Campo; tenuto conto di quanto specificato dai Commissari medesimi su alcuni episodi verificatisi prima dell'inizio della gara; per tali motivi

DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per i relativi accertamenti di sua competenza.

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 45 SAN GREGORIO
prima della gara, propri sostenitori, minacciavano l'Arbitro, inoltre, nel corso della gara, gli stessi sostenitori, ingiuriavano ripetutamente i due arbitri designati.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 29/10/2010 al sig. IUZZOLINO GERARDO (SAN GREGORIO) prima dell'inizio della gara, minacciava l'Arbitro, inibito ad entrare sul terreno di giuoco, si posizionava sul terreno di giuoco, posizionandosi sugli spalti, reiterando le minacce.

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA
MAZZEO GIOVANNI (SAN GREGORIO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per quattro gare effettive

PETRILLO COSIMO (San Gregorio)

espulso per condotta violenta, alla notifica del provvedimento, si avvicinava all'Arbitro, poneva la sua faccia su quella del D.d.g. e lo minacciava.

Squalifica per due gare effettive

CAPUTO STEFANO (San Gregorio)
MORRIELLO GIUSEPPE (San Gregorio)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr)

POZZI FABIO (Redas Napoli Block Shaft)

MORRIELLO GIUSEPPE (San Gregorio)

Ammonizione (I infr)

ALIBERTI PIETRO (Alma Salerno C5)

TORTORA DARIO (Alma Salerno C5)

ABBONDANZA GIUSEPPE (Redas Napoli Block Shaft)

CUCCURULLO VINCENZO (San Gregorio)

DENTE DARIO (San Gregorio)

LEO GIUSEPPE (San Gregorio)

CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D

RECLAMO ESTASI C5 – GARA MEDITERRANEA C5 / ESTASI C5 DEL 30.01.2010

Il G.S.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell'atto. Invero, la reclamante assume che i calciatori della società Mediterranea, Buono Claudio (nato l'8.09.1987), Candido Antonio (nato l'1.05.1965), Castaldi Salvatore (nato il 18.03.1980) e Serpico Ivano (nato il 30.07.1985), abbiano partecipato alla gara di qua, senza essere tesserati a favore della società Mediterranea. Dalla documentazione, acquisita presso l'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che, mentre il calciatore Buono Claudio (dal 17.12.2009), è regolarmente tesserato, da data antecedente, rispetto al giorno di disputa della gara, a favore della società Mediterranea, viceversa i calciatori Candido Antonio, Castaldi Salvatore e Serpico Ivano risultano svincolati, dalla società Mediterranea, dal 16.12.2009, e ritesserati, a favore della medesima società, il 17.12.2009, in data non compatibile per il ritesseramento (che era fissata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza degli svincoli, ovvero dal 18.12.2009). Di conseguenza, la partecipazione dei calciatori Candido Antonio, Castaldi Salvatore e Serpico Ivano, alla gara in esame, è da considerare irregolare, agli effetti del tesseramento. Per tali motivi

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Estasi C5, di infliggere a carico della società Mediterranea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

GARA SICILÌ CALCIO – ROLLER BALL DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Roller Ball. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 delle NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Roller Ball la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara, come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

GARA SPORTING CASALVELINO – SPORT ZONE DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale relativo alla gara innanzi indicata; rilevato che la società Sport Zone inizialmente schierava in campo solo tre calciatori; rileva, altresì, che a seguito di casuale infortunio, un calciatore della succitata squadra lasciava il campo, per cui l'arbitro sospendeva la gara per la sopravvenuta inferiorità numerica. Per tale motivi, in applicazione degli artt. 17 e segg. CGS;

DELIBERA

di infliggere alla società Sport Zone la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei singoli si rimanda alla camicia di gara.

GARA PINETAMARE – NUOVA AC SPARANISE DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Nuova AC Sparanise. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 delle NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Nuova AC Sparanise la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara, come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

GARA PRO SPORT CAMPAGNA – FUTSAL SAPRI DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Futsal Sapri. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 delle NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Futsal Sapri la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara, come da C.U. n. 1 dell'1/7/2009).

GARA SPORTING PARETE C A 5– REAL MONDRAGONESE C5 DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale, rileva che la gara in epigrafe non si è disputata per l'assenza, non giustificata, della società Real Mondragonese C5. Per tali motivi, in applicazione dell'art. 53 NOIF;

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, alla società Real Mondragonese C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 300.00, relativa alla prima rinuncia (Sanzione raddoppiata in ragione della rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di gara, come da CU n. 1 dell'1/7/2009).

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 AMSTERDAM 2006

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 ANTICA TAURANIA CALCIO A5

assenza F.P. manca richiesta

E. 15 ATLETICO C5

Assenza F.P. (manca riscontro di ricezione delle Forze dell'Ordine.

E. 15 ATLETICO DILETT.TORRIONI

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 AVELLA

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 CITTA DEI GIGLI

assenza F.P. mancata richiesta

E. 15 FIVE SOCCER ORTESE

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 ROYAL CLUB.5

assenza F.P. Manca richiesta

E. 15 SOA STADERA

assenza F.P. MANCA RICHIESTA

E. 15 SPORTING CASALVELINO

assenza F.P. Manca richiesta

E. 15 SPORTING CASTELFRANCI C5

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 TEAM SAVOIA 5
assenza F.P. MANCA RICHIESTA

E. 10 EAM STRIANO C5
ritardo

E. 10 FUTSAL BARONISSI
ritardo

E. 10 FUTSAL GALDESE CALCIO A 5
ritardo

E. 10 MEDITERRANEA
ritardo

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attivita' ai sensi art.14 C.G.S. fino al 28/ 6/2010 al sig. ARGENIO UBALDO (ALFREDO IBELLI G.I.)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per due gare effettive

CAMPANA MARCO	(Citta Di Pastorano)
CECERE NICOLA	(Folgore San Vincenzo)
MIGLIARO NATALINO	(Real Belvederebattipaglia)
FRANCO FRANCESCO	(Real Formicola)

Squalifica per una gara effettiva

PETRILLO LINO	(Azteca Dragoni)
VUOSO GIORGIO	(Mediterranea)
RUSSO SERGIO	(Rivello Gomme C5 Eboli)
ORLANDO ALESSANDRO	(San Martino Brezza)
ALFANO DAVIDE	(Tuoro Adiss)
FRATTULILLO PASQUALE	(United Colours Of Futsal)
ARENA LUIGI	(Vomerese Calcio A 5)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr)

COSTAGLIOLA SALVATORE (Bacoli)	MUSCETTI GIUSEPPE (Epitaffio Calcio A 5)
CAMPANA MARCO (Citta Di Pastorano)	BARTOLOMEO VINCENZO (Scisciano)
GAITO FRANCESCO (Eam Striano C5)	CIRILLO ANDREA (Shopping Tech Marcianise)

Ammonizione con diffida (X infr)

MANNI VITO (Real Casertasu)

Ammonizione con diffida (VII infr)

LOASSES GUGLIELMO (Lepanto)	CATAPANO ANTONIO (Rivello Gomme C5 Eboli)
ALBINI AMERICO (Real Five Pontelandolfo)	

Ammonizione con diffida (III infr)

GAGLIARDI DOMENICO (Amsterdam 2006)	AMBROSINO NUNZIO (Progetto Nola 2008)
ESPOSITO DOMENICO (Flegrea C5)	BELLAMACINA LUCA (Promoitalia Calcio A 5)
CAGGIANO DAVIDE (Grotte Dell Angelo C5)	NOSCHESE CHRISTIAN (Real Belvederebattipaglia)
CHIRICHELLA FRANCESCO (Grotte Dell Angelo C5)	GUARRO PASQUALE (Team Savoia 5)
MORONE MARCO (Libertas Cerreto)	MONACO SALVATORE (Team Savoia 5)
MATALUNE BIAGIO (Limatola)	

Ammonizione (IX infr)

RUSSO SERGIO (Riviello Gomme C5 Eboli)

Ammonizione (VI infr)

MALINCONICO ALFONSO (Eam Striano C5)
SORVILLO MICHELE (Eam Striano C5)
BOTTINO LUIGI (Fiesole)
COMANDO CARLO (Marel Marcanise Calcioa5)

PICCOLO CARMINE (Marel Marcanise Calcioa5)
BOVIENZO PASQUALE (Real S.Erasmo C5)
MARANTINO FRANCESCO (Riviello Gomme C5 Eboli)
TESSITORE ZACCARIA (San Martino Brezza)

Ammonizione (V infr)

SACCONE TONINO MATTIA (Atletico Dilett.Torrioni)
PANICO MARIANO (Club Aloha Calcio A 5)
VOTELLO ROBERTO (Eam Striano C5)

MIGLIARO NATALINO (Real Belvederebattipaglia)
PAUDICE GIULIO (Tennis Club Canterbury)
GIORDANO CIRO (Tuoro Adiss)

Ammonizione (II infr)

LILIANO RAFFAELE (Alba Calcio)
BUSIELLO SALVATORE (Flegrea C5)
PANZELLA ANTONIO (Grotte Dell Angelo C5)
RAZZANO CARMINE (Mediterranea)
FORMISANO DOMENICO MARIA (Promoitalia Calcio A 5)
FUSCO ROCCO (Real Five Pontelandolfo)

GUARNIERI VINCENZO (San Felice A Canello C5)
DELLA CERRA SALVATORE (Soa Stadera)
BARCO DAVIDE (Team Savoia 5)
SAGGESE LUCA (Tennis Club Canterbury)
TIROZZI NICOLA (Tonia Futsal)

Ammonizione (I infr)

VOLI ALFONSO (Alfredo Ibelli G.I.)
RUGGIERO PASQUALE (Atletico Pagani Calcio A5)
GIORDANO ANDREA (Azteca Dragoni)
PASSARIELLO SALVATORE (Campana Futsal Club)
VILLECCO VALENTINO (Centro Olmo)
AUGLIESE SALVATORE (Club S.Agata Calcio A5)
REPOLA ARMANDO (Epitaffio Calcio A 5)
VERRENGIA FABIO (Falciano Del Massico)
MARZULLO GENNARO (Leoni Futsal Club Acerra)

FERRARO VINCENZO (Promoitalia Calcio A 5)
VERDE GIOVANNI (Promoitalia Calcio A 5)
MELLA DANIELE (Real Five Pontelandolfo)
VENTRE DOMENICO (San Martino Brezza)
MARCIANO GIOVANNI (Scisciano)
RUSSO UMBERTO (Tuoro Adiss)
DI PALO ANTONIO (United Colours Of Futsal)
CHIOCCARELLI VINCENZO (Virtus Caivano Calcio A 5)

COPPA CAMPANIA JUNIORES DI CALCIO A 5

--- GARE DEL 30/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENZE

E. 200 FUTSAL SOLOFRA

propri sostenitori, indebitamente presenti nello spazio antistante gli spogliatoi, tentavano di aggredire un calciatore della squadra avversaria, provocando la sospensione della gara per circa due minuti.

A CARICO DI DIRIGENTI

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 30/ 6/2010 al sig. MELILLO JEAN PHILIPPE (FUTSAL SOLOFRA)

Inibizione a svolgere ogni attività ai sensi art.19 C.G.S. fino al 13/ 6/2010 al sig. LIGUORI LUCA (NOCERA CALCIO A CINQUE)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

COPPOLA ANTONIO

(Nocera Calcio A Cinque)

espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, ingiuriava l'Arbitro.

Squalifica per due gare effettive

NIGRO DOMENICO

(Nocera Calcio A Cinque)

Squalifica per una gara effettiva

D ACUNZI VINCENZO

(C. U. S. Avellino C 5))

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

SCARANO ANTUONO

(Futsal Solofra)

Ammonizione (I infr)

DE STEFANO ANTONIO (Futsal Solofra)

CAMPIONATO JUNIORES DI CALCIO A 5 FEMMINILE

GARA SPORT NAPOLI – S. MAGNA GRECIA DEL 29/5/2010

Il G.S.T., letto il referto arbitrale rileva che la gara innanzi indicata non si è disputata per l'assenza di entrambe le società, Sport Napoli e S. Magna Grecia. Per tale motivo, in applicazione dell'art. 53 delle N.O.I.F.,

DELIBERA

di infliggere, per rinuncia, ad entrambe le società, Sport Napoli e S.Magna Grascia, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-6 e l'ammenda di € 60.00, relativa alla prima rinuncia.

11° TORNEO INTERSOCIALE

RISULTATI GARE DEL 29/5/ 2010 - POOL SCUDETTO

1	STELLA ROSSA 09	BIORES GRADED	2 - 1
2	VILLA MARGHERITA SUPERO	AVIS PROGRESSO BACOLI	2 - 2

RISULTATI GARE DEL 29/5/ 2010 - POOL SCUDETTO

3	SPORTING ECO CART	A.C. POSILLIPO	0 - 1
4	AZZURRI SOCCER	VIRGILIUS CAFE	3 - 1

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 25 AZZURRI SOCCER

Assenza F.P. (manca richiesta); Ritardo.

E. 15 SPORTING ECO CART

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 VILLA MARGHERITA SUPERO

Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 10 VIRGILIUS CAFE

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 28/11/2010

ANASTASIO LEONARDO (VIRGILIUS CAFE) si avvicinava all'Arbitro e lo ingiuriava, successivamente, lo minacciava e tentava di aggredirlo, non riuscendovi perche' fermato; inoltre, rifiutava di uscire dal campo, provocando la sospensione della gara per circa cinque minuti, successivamente reiterava le ingiurie e le minacce nei confronti dell'Arbitro.

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per tre gare effettive

PISANI CIRO (Virgilius Cafe)
per ingiurie e minacce nei confronti dell'Arbitro.

Squalifica per due gare effettive

DE GIORGIO GIANCARLO (A.C. Posillipo)
DE ROSA BRUNO (Sporting Ecocart)

Squalifica per una gara effettiva

MARTELLI GIANCARLO (Avis Progresso Bacoli)
PALUMBO DOMENICO (Avis Progresso Bacoli)
GARGIULO MARCELLO (Villa Margherita Supero)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (IV infr)

INNOCENTE ALFONSO (Avis Progresso Bacoli) CARRARA ITALO (Biores Graded)
IODICE VINCENZO (Azzurri Soccer) SIMEONE CARMINE (Sporting Ecocart)
SPASIANO ALESSANDRO (Azzurri Soccer) MATTERA ALBERTO (Virgilius Cafe)

Ammonizione con diffida (III infr)

BIANCO GENNARO (A.C. Posillipo) REDER GIUSEPPE (Virgilius Cafe)
FINAMORE LUIGI (A.C. Posillipo) RUSSO RAFFAELE (Virgilius Cafe)
GRASSO BIAGIO (Villa Margherita Supero)

Ammonizione (VI infr)

VOLPE LUIGI (Avis Progresso Bacoli) DI RIENZO SALVATORE (Villa Margherita Supero)

Ammonizione (V infr)

DE GIORGIO GIANCARLO (A.C. Posillipo)

Ammonizione (II infr)

FIORILLO FULVIO (Biores Graded) CARDITO FRANCESCO (Villa Margherita Supero)

Ammonizione (I infr)

IZZO LUIGI (A.C. Posillipo) ESPOSITO LUCIO (Sporting Ecocart)
SILVESTRO CLEMENTE (Azzurri Soccer) SCOTTI CLAUDIO (Sporting Ecocart)
MANCUSO LUCIANO (Biores Graded)

52° TORNEO INTERSOCIALE

RISULTATI GARE DEL 29/5/ 2010 – SEMIFINALI POOL SCUDETTO

1	CANON SERVICE	SUPERO'	NP
2	FREELANDER VIAGGI	EV	3 - 1

RISULTATI GARE DEL 29/5/ 2010 – SEMIFINALI COPPA AMATORI

3	CONTEK VIRGILIO	N. TEAM ANTICA STAMPERIA	2 - 5
4	MINA JAMBO	VLF	5 - 3

--- GARE DEL 29/ 5/ 2010 ---

A CARICO DI SOCIETÀ

AMMENDE

E. 15 FREELANDER VIAGGI
Assenza F.P. (manca richiesta)

E. 15 MINA JAMBO
Assenza F.P. (manca richiesta)

A CARICO DI ALLENATORI

Squalifica fino al 28/ 6/2010

PALMIERI VINCENZO (VLF SOMMA BEARINGS)

Squalifica fino al 18/ 6/2010

COPELLINO ANTONIO (MINA JAMBO)

A CARICO DI CALCIATORI

ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva

SCOGNAMIGLIO STEFANO	(Contek Virgilio)
CANZANIELLO EMANUELE	(Mina Jambo)
MARTUSCIELLO VINCENZO	(Mina Jambo)
GUARINO LUIGI	(Vlf Somma Bearings)

NON ESPULSI DAL CAMPO

Squalifica per una gara effettiva per recidivita'in ammonizione (VIII infr)

ESPOSITO GENNARO (Freelander Viaggi)

Ammonizione con diffida (VII infr)

CANGIANO MARIANO (Ev)

ESPOSITO FILIPPO (Freelander Viaggi)

Ammonizione con diffida (III infr)

ARTIACO PASQUALE (Ev)
OVERA GIUSEPPE (Ev)
MANGIONE NICOLA (N. Team Antica Stamperia)

AUTIERO IVAN (Vlf Somma Bearings)
PIESCO LUIGI (Vlf Somma Bearings)

Ammonizione (VI infr)

IMPROTA FILIPPO (Contek Virgilio)
LUONGO ANTONY (Mina Jambo)

PLINI ROBERTO (Vlf Somma Bearings)

Ammonizione (V infr)

CODA PAOLO (Contek Virgilio)
COTUGNO RAFFAELE (Ev)

SCALZONE ALESSANDRO (Ev)

Ammonizione (II infr)

INFANTE SALVATORE (Ev)
ESPOSITO CRMINE (Freelander Viaggi)

ARTIANO ANTONIO (N. Team Antica Stamperia)
CONTE ALESSANDRO (Vlf Somma Bearings)

Ammonizione (I infr)

ESOFACO MASSIMILIANO (Mina Jambo)
TAMMARO GIUSEPPE (Mina Jambo)

SCHETTINI VINCENZO (N. Team Antica Stamperia)

ATTIVITÀ AMATORI – TROFEO MATUSA

RISULTATI GARE DI FINALE DEL 22/ 5/ 2010

COPPA MARIO RUIU

POSILLIPO	REAL FRIENDS	0 - 4
-----------	--------------	-------

COPPA VESUVIO

PRATER CLUB	STUDIO LEPRE	7 - 3
-------------	--------------	-------

COPPA MATUSA

OLD LYONS PETRICCIUOLO	AMPLIFON	3 - 1
------------------------	----------	-------

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

A CARICO DI CALCIATORI

NON ESPULSI DAL CAMPO

Ammonizione con diffida (III infr)

SCHIANO SALVATORE (Amplifon)

Ammonizione (II infr)

LUONGO ALDO (Old Lyons Petricciuolo)

CUOZZO GIUSEPPE (Prater Club)

Ammonizione (I infr)

BALZANO MARIO (Amplifon)

DE GREGORIO VINCENZO (Old Lyons Petricciuolo)

CERTOSINO CARLO (Posillipo)

DE SIMONE CORRADO (Prater Club)

D'ANDREA FRANCESCO (Studio Lepre)

PIRUCCI ELIO (Amplifon)

PERFETTO GIUSEPPE (Old Lyons Petricciuolo)

DEL SORBO GAETANO (Prater Club)

ROIDI ROIDIS ANDREA (Prater Club)

Delibere della Commissione Disciplinare Nazionale

Commissione Disciplinare Nazionale habet rigettato reclamo società Real Campos avverso delibera C.D.T. del C.R. Campania (inibizione mesi dodici sig. Gaspare Scala, Presidente Real Campos ed ammenda € 2000 medesima società), pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 72 del 18.02.2010 del C.R. Campania. Le motivazioni sono riportate sul Comunicato Ufficiale n. 85/CDN del 13.5.2010 della F.I.G.C., consultabile sul sito internet della F.I.G.C. all'indirizzo www.figc.it, nonché sul sito internet del C.R. Campania, alla voce "allegati" di questo Comunicato Ufficiale.

Delibere della Commissione Disciplinare

RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Michele Corcione, dott. Gianluca De Vincentiis, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

157. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SAN BIAGIO ARZANO – GARA VOLLESE / SAN BIAGIO ARZANO DEL 18.04.2010 – 2^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 101 del C.R. Campania del 6.05.2010, pag. 2450), con la quale sono state inflitte, alla medesima società San Biagio Arzano, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 50,00 e la penalizzazione di un punto in classifica, in ragione della circostanza che, "pur sussistendo i presupposti di riprendere la gara, dopo la momentanea sospensione, i calciatori della società San Biagio Arzano si rifiutavano di continuare la stessa, abbandonando il terreno di gioco". Orbene, dall'istruttoria espletata, non si evincono elementi tali da confutare quanto riportato nel referto di gara dall'arbitro e dallo stesso confermato, in modo chiaro e netto, senza possibilità di dubbio, in sede di convocazione presso il Giudice Sportivo Territoriale. Deve ulteriormente precisarsi che la società San Biagio Arzano non ha prodotto – pur avendola preannunciata – alcuna documentazione probante, idonea a revocare in dubbio quanto specificato dall'arbitro della gara, il cui referto e le cui dichiarazioni, rese presso gli Organi di Giustizia Sportiva, sono qualificati, per costante e quindi consolidata giurisprudenza, fonte privilegiata di prova. Quanto ai referti medici, allegati dalla società reclamante, in ordine ad alcuni calciatori, che sarebbero stati aggrediti nella circostanza, non può sottacersi che, sia nel referto arbitrale, sia nel testo delle dichiarazioni rese dal direttore di gara, all'atto della sua convocazione presso il Giudice Sportivo Territoriale, è stato evidenziato che, nel corso della gara, si era "scatenata una rissa che coinvolgeva i componenti di entrambe le società". Alla luce delle in equivoche dichiarazioni rese dall'arbitro, non può, dunque, accedersi alla tesi della società reclamante, ovvero che si sia trattato di aggressione unilaterale e non di rissa generale, nel corso della quale è altamente probabile che una o più persone fisiche coinvolte possano subire conseguenze traumatiche. Quel che rileva, nella circostanza, è acclarare la verità e le conseguenziali responsabilità: esse, si ribadisce ancora, sono state individuate dall'arbitro con chiarezza, nel mentre la società reclamante non ha prodotto alcun elemento di prova, che potesse condurre ad una valutazione diversa, rispetto a quella originata dalle dichiarazioni dell'arbitro. Deve, infine, sottolinearsi che l'arbitro della gara ha ulteriormente sottolineato: "Preciso che nessun sostenitore è entrato sul terreno di gioco durante gli eventi... i tifosi della società Vollese premevano per entrare, ma nessuno di loro ha fatto il suo ingresso in campo". Quanto alla possibilità di riprendere la gara, lo stesso direttore di gara ha puntualizzato che "si era riusciti a riportare la calma, pertanto sussistevano i presupposti per riprendere l'incontro", chiarendo che le condizioni per poter riprendere il gioco erano state prodotte "con l'ausilio dei dirigenti di entrambe le società", quindi, anche della stessa società San Biagio Arzano, che successivamente "comunicava" all'arbitro medesimo "di non voler riprendere l'incontro". Si è trattato, dunque, di un chiaro episodio di volontaria rinuncia alla prosecuzione della gara: invero, in ordine alle condizioni ambientali per la ripresa, o meno, del gioco, la decisione non può essere

arbitraria, soggettiva, individuale, ma deve necessariamente essere riservata, nel rispetto della vigente normativa, all'arbitro della gara medesima. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società San Biagio Arzano; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PUREENERGY EBOLI C5 – GARA PUREENERGY C5 / PRO SPORT CAMPAGNA DEL 7.04.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, audito l'arbitro a chiarimenti, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 89 del C.R. Campania del 15.04.2010, pag. 2253), con la quale è stata inflitta, ad entrambe le società in gara, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, in ragione della circostanza che "è stata sospesa la gara a causa di una rissa scoppiata tra calciatori e tifosi di entrambe le società". Orbene, dall'istruttoria espletata, con particolare riferimento all'audizione dell'arbitro, che non solo ha confermato l'impossibilità di riprendere la gara, dopo che si era registrata una grave rissa generale, tra sostenitori e calcettisti di entrambe le società, ma ha anche ulteriormente motivato, specificandola nei dettagli, la sua determinazione di non dar luogo alla ripresa del gioco, in considerazione della situazione ambientale che si era venuta a verificarsi. Non può, dunque, accedersi alla richiesta della società reclamante, nonostante abbia trovato conferma il fatto che la richiesta di ripresa del gioco sia stata presentata all'arbitro esclusivamente dalla società ospitante, ovvero anche reclamante. Invero, la decisione definitiva, in ordine alle condizioni ambientali per la ripresa del gioco, sospeso a seguito di una grave rissa generale, compete esclusivamente all'arbitro, indipendentemente da qualsiasi altra circostanza, di fatto o di diritto, quale, ad esempio, l'invito a disporre la ripresa del gioco. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Pureenergy C5; dispone l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO LIMATOLA – GARA LIMATOLA / CLUB SANT'AGATA C5 DELL'1.05.2010 – CALCIO A CINQUE – SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita, nella persona del suo rappresentante, la società reclamante, che aveva presentato rituale richiesta di audizione, rileva, preliminarmente, che la decisione, relativa alla punizione sportiva della perdita della gara, adottata dal G.S.T. e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 6.05.2010 del C.R. Campania, alla pag. 2464, è stata assunta senza tener conto del preannuncio e del reclamo, in ordine alla gara medesima, ritualmente presentati dalla società nei termini temporali prescritti, ovvero in data 3.05.2010. Quanto alle sanzioni, inflitte dal G.S.T. a carico dei calcettisti Cimmino Alessandro (otto giornate) e Cerreto Nicola (quattro gare), questa C.D.T. ritiene di dover disporre la loro riduzione, come segue, in considerazione dell'esigenza che le sanzioni debbano essere corrispondenti all'effettiva gravità delle rispettive infrazioni: Cimmino Alessandro, a cinque giornate; Cerreto Nicola, a tre giornate. Deve ulteriormente precisarsi che la squalifica per due giornate di gara, inflitta a carico del calcettista Bianducci Giovanni, non è impugnabile, per cui il reclamo, per quel che concerne questa specifica contestazione, deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.

DELIBERA

di annullare la decisione del G.S.T., relativa alla decisione in ordine alla gara de qua; di rimettere gli atti al Primo Giudice, per una nuova decisione in relazione alla gara, tenuto conto del reclamo e del relativo preannuncio, prodotti dalla società Limatola; riduce le squalifiche a carico dei calcettisti, come segue: a cinque giornate, quella a carico di Cimmino Alessandro; a tre giornate, quella a carico di Cerreto Nicola; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

160. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CLUB ALOHA – GARA TONIA FUTSAL / CLUB ALOHA DEL 20.03.2010 - CALCIO A CINQUE - SERIE D

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto dell'assenza della società reclamante, benché ritualmente convocata, rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 84 del C.R. Campania del 25.03.2010, pag. 2096), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Club Aloha, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, nonché l'ammenda di euro 250,00 e la

penalizzazione di un punto in classifica, in ragione della circostanza che “pur sussistendo i presupposti di riprendere la gara, dopo la momentanea sospensione, i calciatori della società Club Aloha si rifiutavano di continuare la stessa, abbandonando il terreno di gioco”. Orbene, dall’istruttoria espletata, non si evincono elementi tali da confutare quanto riportato nel referto e corposo supplemento di gara. Questa C.D.T., pertanto, ritiene che il Primo Giudice abbia giustamente sanzionata la società Club Aloha. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Club Aloha; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

161. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; preso atto della propria delibera, a stralcio, pubblicata sul C.U. n. 101 del 6.05.2010, alla pag. 2475; atteso che, con la richiamata delibera, questa C.D.T. ha respinto il reclamo, nella parte concernente la richiesta di riduzione della squalifica a carico del calciatore Fedullo Vincenzo; sentiti, come dalla convocazione disposta da questa C.D.T., all’atto della cennata delibera, di cui al citato C.U. n.101 del 6.05.2010, l’arbitro ed il presidente della società reclamante; tanto premesso, osserva: in occasione della sua audizione il direttore di gara ha confermato integralmente il contenuto del suo referto, dettagliando ulteriormente gli aspetti fondamentali della vicenda; da parte sua, la società (che si è irritualmente doluta di non essere stata audita dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Salerno, presso il quale non è ammessa, dal Codice di Giustizia Sportiva, l’audizione medesima) ha ribadito quanto già enunciato nel testo del suo reclamo, in relazione ad un presunto atteggiamento, da parte del direttore di gara, provocatorio nei confronti dei sostenitori locali ed aggressivo nei confronti dell’allenatore medesimo. Deve, peraltro, sottolinearsi che la società reclamante, pur avendo insistito sulle indicate doglianze, non ha prodotto alcun elemento probante, a sostegno delle proprie affermazioni. Quanto al merito della vicenda, questa C.D.T. ritiene che la sanzione, disposta dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno a carico dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste, debba essere ridotta a tutto il 30.09.2010, al fine di un’equa corrispondenza tra la punizione e l’effettiva gravità dell’infrazione. P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008, riducendo a tutto il 30.09.2010 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Fedullo Celeste; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

162. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO VIBOVILLA NEW STARS 2008 – GARA VIBOVILLA NEW STARS 2008 / ROFRANO DELL’11.04.2010 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SALERNO

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva la fondatezza dell’atto d’impugnazione. Invero, la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 33 della Delegazione Provinciale di Salerno del 22.04.2010, alla pag. 1169), con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo della società medesima, nonché sono state inflitte, a carico della medesima società Vibovilla New Stars 2008, la punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, nonché la squalifica del campo per tre gare. Orbene, dalla documentazione prodotta dalla reclamante, questa C.D.T. rileva, preliminarmente che la decisione del Primo Giudice, di dichiarare inammissibile il reclamo proposto in prime cure, non può essere condivisa. Difatti, dispone l’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva che i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare debbono essere preannunciati al G.S.T. entro le ore 24.00 (ossia, entro la mezzanotte) del primo giorno ferial successivo a quello della gara a cui il preannuncio medesimo si riferisce. Considerato, dunque, che il giorno nel quale è stata disputata la gara è ricaduto di sabato e che la società avrebbe potuto legittimamente formalizzare e trasmettere il preannuncio di reclamo entro la mezzanotte di lunedì 12.04.2010, corrispondente al primo giorno ferial utile, questa C.D.T., preso atto che il preannuncio di reclamo è stato rituale ed è risultato conforme al rispetto dei termini temporali prescritti (essendo stato trasmesso, a mezzo fax, al G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno, in data 12.04.2010), rimette gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Salerno per la decisione nel merito, quanto alla richiesta di ripetizione della gara. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Vibovilla New Stars 2008, di annullare la declaratoria del Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità, in ragione dell’accertata ritualità del relativo preannuncio; di rimettere, conseguenzialmente, gli atti al Primo Giudice, per quanto enunciato nella parte motiva; di ridurre a due giornate di gara la squalifica del campo, a carico della società reclamante; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

RIUNIONE DEL 31 MAGGIO 2010 – DELIBERE DEPOSITATE IL 3 GIUGNO 2010

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Serafino Mirone, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

163. DELIBERA C.D.T. – RECLAMI COMPENSORIO MARIGLIANESE – GARA COMP. MARIGLIANESE / ATL. CASALNUOVO DEL 25.04.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letti i due distinti reclami, presentati dalla società Compensorio Mariglianese; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; auditi, a chiarimenti, l'arbitro ed i due Commissari di campo, rileva l'infondatezza dell'atto di impugnazione, relativo alla richiesta di ripetizione della gara e di riduzione della sanzione pecuniaria. Invero, a seguito di puntuale istruttoria, questa C.D.T. ha rilevato, anche in ragione dell'audizione del direttore di gara e dei due Commissari di Campo, che non sono emersi elementi probanti, che possano confutare quanto riportato dall'arbitro nel proprio rapporto ufficiale e quanto da lui dichiarato in occasione dell'audizione resa presso questa C.D.T. Sul punto, deve necessariamente ribadirsi il principio, di consolidata giurisprudenza, in base al quale il referto arbitrale e le dichiarazioni rese dai direttori di gara agli Organi di Giustizia Sportiva debbano considerarsi fonti privilegiate di prova. In relazione alla decisione dell'arbitro di sospendere la gara, deve osservarsi che la durata della sospensione, la sua motivazione (rilevata anche dai Commissari di Campo), l'insistente atteggiamento minaccioso ed aggressivo dei tesserati della società Compensorio Mariglianese, hanno determinato un quadro generale, obiettivamente non compatibile con una serena prosecuzione dell'evento agonistico. Non merita censura, dunque, la decisione del G.S.T. di infliggere gara persa a carico della società Compensorio Mariglianese medesima. Quanto al secondo reclamo, relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni inflitte dal Primo Giudice, nei confronti dei calciatori Sepe Raffaele, Marino Valerio, Marino Vincenzo, Palmieri Antonio e Parisi Francesco, l'approfondita istruttoria, disposta ed espletata da questa C.D.T., ha consentito di accertare la non perfetta corrispondenza delle sanzioni all'effettiva gravità delle infrazioni commesse dai calciatori. Sulla base anche dei referti dei Commissari di Campo, e delle dichiarazioni rese da entrambi, all'atto dell'audizione presso questa C.D.T., si ritiene di dover derubricare i comportamenti dei calciatori, con conseguenziale riduzione delle sanzioni a loro carico, come di seguito specificato: Sepe Raffaele, fino al 31.10.2010; Marino Valerio, squalifica ridotta a cinque gare; Parisi Francesco, squalifica ridotta a quattro gare; Marino Vincenzo e Palmieri Antonio, fino al 31.12.2010. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara, disponendo l'addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comp. Mariglianese; di accogliere parzialmente il reclamo, relativo alle squalifiche ai calciatori, disponendone la riduzione, come di seguito specificato: a carico di Sepe Raffaele, riduzione al 31.10.2010; a carico di Marino Valerio, riduzione a cinque gare; a carico di Parisi Francesco, riduzione a quattro gare; a carico di Marino Vincenzo e di Palmieri Antonio, riduzione al 31.12.2010; nulla dispone, in ordine alla tassa reclamo, non versata, relativa a questo secondo atto d'impugnazione.

164. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO POL. ASCEA ONLUS – GARA POL. ASCEA ONLUS / CLUB BATTIPAGLIA CALCIO DEL 24.04.2010 – 1^ CAT.

La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo; sentita, nella persona del suo difensore legale, la società Club Battipaglia Calcio, che aveva presentato rituale richiesta di audizione nelle proprie controdeduzioni; preso atto della dichiarazione della società Pol. Ascea Onlus, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 108 del C.R. Campania del 20.05.2010, pag. 2556), con la quale è stata inflitta, alla medesima società Pol. Ascea Onlus, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della circostanza che "alla gara in epigrafe abbia partecipato, in presunta posizione irregolare agli effetti del censimento, l'assistente di parte, sig. Gaeta Pasqualino". Nel suo ricorso di seconda istanza, la Pol. Ascea Onlus ha precisato che il nominato sig. Gaeta Pasqualino rientrava nell'elenco dei dirigenti della società medesima, relativo alla sua iscrizione al Campionato Provinciale di Terza Categoria, presso la Delegazione Provinciale di Salerno, nella qualità di "squadra riserve". Sul punto, la società Club Battipaglia Calcio, nelle sue controdeduzioni, nonché all'atto dell'audizione presso questa C.D.T., ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del reclamo di seconda istanza, prodotto dalla società Pol. Ascea Onlus, in ragione della circostanza che la contestuale copia del reclamo, spedita alla società Club Battipaglia Calcio, fosse priva degli allegati, con conseguente lesione del diritto di difesa, nonché per la motivazione che il verbale della società Pol. Ascea Onlus, del quale la controdeducente ha preso visione all'atto dell'audizione presso questa C.D.T., risultasse "depositato in data 24.5.2010, quindi in data posteriore all'effettuazione della gara, disputata in data 24.4.2010". Nel rispetto del

principio della trasparenza, nonché in ossequio al principio della prevalenza degli aspetti sostanziali, rispetto a quelli formali, da sempre osservato dagli Organi di Giustizia Sportiva, questa C.D.T. ha ritenuto di prendere visione delle controdeduzioni della società Club Battipaglia Calcio. Deve ulteriormente precisarsi, al riguardo, che, ad avviso della società Club Battipaglia Calcio, la posizione giuridico-sportiva del sig. Gaeta Pasqualino non potesse “essere regolarizzata da un elenco presentato, all’atto dell’iscrizione del Campionato di 1^ Ctg. (squadra di riserva), che ha solo valenza statistica, informativa e per comunicazioni della segreteria del C.R. Campania”. Dal canto suo, la società Pol. Ascea Onlus, nel suo reclamo avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha citato “il verbale n. 5/2009 del 19 ottobre 2009 dell’Assemblea dei soci di questa società, depositato agli atti di codesto Comitato, in seguito all’iscrizione della stessa società pure al Campionato Provinciale di 3^ Categoria Girone E, allegato in copia”. In argomento, questa C.D.T. ha svolto un’approfondita istruttoria, dalla quale è risultato: che nella documentazione della Pol. Ascea Onlus, relativa all’iscrizione al Campionato Regionale di Prima Categoria 2009/2010, il sig. Gaeta Pasqualino non risulta indicato; che alla documentazione medesima risulta allegato il verbale n. 1 del 16.09.2009, della società stessa, senza alcuna indicazione relativa al sig. Gaeta Pasqualino; che all’atto dell’iscrizione della medesima società, relativa al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2009/2010, protocollata presso il C.R. Campania in data 21.10.2009, ovvero prima della data di disputa della gara in esame, il sig. Gaeta Pasqualino risulta indicato, in un modello (debitamente acquisito al protocollo informatizzato del Comitato), in uso presso il C.R. Campania e le sue Delegazioni Provinciali, relativo anche ai “nomi e cognomi” dei “Dirigenti sportivi” della rispettiva società proponente. Deve ulteriormente precisarsi, sotto il profilo della normativa di riferimento, che le N.O.I.F. considerano l’elenco nominativo dei dirigenti come atto idoneo a determinare la qualifica di dirigente della società. Questa C.D.T., nel rispetto del criterio sostanziale, che ispira l’ordinamento sportivo, ha altresì accertato, quale elemento di riferimento temporale, che il nominato sig. Gaeta Pasqualino, dopo la data del deposito della documentazione d’iscrizione al predetto Campionato di Terza Categoria, nell’ambito della quale figurava, come già sottolineato, nell’elenco innanzi segnalato, è stato più volte utilizzato dalla Pol. Ascea Onlus (identificato sempre con la stessa patente di guida), quale assistente di parte dell’arbitro, come dirigente accompagnatore ufficiale, come massaggiatore e come allenatore, fin dalla data del 22.11.2009, prima giornata di gara del Campionato di Terza Categoria medesimo. Deve, dunque, concludersi per la regolarità della posizione soggettiva del sig. Gaeta Pasqualino, sotto il profilo della sua partecipazione, quale assistente di parte della Pol. Ascea Onlus, alla gara, di cui al reclamo in esame. Deve, altresì, sanzionarsi, con l’ammenda di euro 250,00, la Pol. Ascea Onlus, per violazione dell’obbligo di lealtà, di cui all’art. 1 C.G.S., in ordine all’allegazione (palesamente strumentale), al reclamo di seconda istanza, prodotto presso questa C.D.T., di un verbale che non risulta essere stato depositato presso il C.R. Campania. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento del reclamo proposto dalla società Pol. Ascea Onlus, di riformare la decisione del G.S.T., in relazione alla gara in epigrafe, annullando la punizione sportiva della perdita della gara medesima, inflitta a carico della nominata società Pol. Ascea Onlus, confermando il risultato acquisito sul campo (2-2); nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

ERRATA CORRIGE

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – C.U. N. 108 DEL 20 MAGGIO 2010, PAG. 2552

GARE DEL 16/ 5/2010

TEAM SAVOIA C5 PARCO CITTÀ 11-5 LEGGASI TEAM SAVOIA C5 PARCO CITTÀ 1-5

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D – RISULTATO NON PUBBLICATO SUL C.U. N. 104 DEL 13 MAGGIO 2010

GARE DEL 5/ 5/2010

REAL OTTAVIANO PARTENOPE 9-0

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 10 giugno 2010.

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 4 giugno 2010.

**Il Segretario
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente
Salvatore Colonna**

27 maggio 2010

3827/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 62

Si trasmettono, per opportuna conoscenza, copie delle Circolari n. 8 e 9 – 2010 dell'Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C. del 24 maggio 2010.

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 24 maggio 2010
prot. n. 11.1747

Spett. le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 8 – 2010 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto " Modalità di pagamento dei corrispettivi a fronte dei titoli di accesso emessi in forma digitale e associati a supporti di identificazione consistenti nella Tessera del Tifoso", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

24 maggio 2010
prot. n.11.1747

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 8

Oggetto: Modalità di pagamento dei corrispettivi a fronte dei titoli di accesso emessi in forma digitale e associati a supporti di identificazione consistenti nella tessera del Tifoso.

Con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del è stato consentito, in via transitoria, fino alla fine della stagione calcistica 2010/2011, l' emissione di titoli di accesso in forma digitale, con modalità di pagamento dei relativi corrispettivi anche in contante, ove associati a supporti di identificazione consistenti nella "Tessera del Tifoso" rilasciata in conformità all' omonimo programma varato dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministro dell' Interno.

Il provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei corrispettivi dei titoli di accesso emessi in forma digitale, prevedendo la modalità di pagamento in contante, nel caso in cui lo stesso titolo di accesso sia associato a un supporto di identificazione consistente nella "Tessera del Tifoso", rilasciata in conformità alle vigenti disposizioni dell' Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell' Interno.

La deroga transitoria, è stata adottata per venire incontro alle esigenze di carattere di ordine pubblico tendenti alla diffusione del programma tessera del tifoso, finalizzato a creare condizioni di maggiore serenità negli stadi ed al contempo non limita le garanzie fiscali in quanto il titolo di accesso per le manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio è nominativo ai sensi del decreto del 6 giugno 2005 del Ministro dell' Interno.

2/3

All' allegato A del Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 4 marzo 2008, nella Lista titoli di accesso, sono riportati i dati inerenti al titolo di accesso nominativo associato al supporto identificativo.

Roma 24 maggio 2010
prot. n. 11.1748

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 9 – 2010 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

24 maggio 2010
prot. n. 11.1748

UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 9

Oggetto: Deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

L'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 ha modificato il proprio indirizzo, espresso con la precedente Circolare n. 6/E del 3 marzo u.s. in ordine alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette e IRAP, dell'IVA non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, a seguito della modifica del regime fiscale recata dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Tra l'altro, nella predetta Circolare venne precisato che l'IVA relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito.

Con la Circolare n. 25/E l'Agenzia ha fornito ulteriori precisazioni in merito alla rilevanza reddituale dell'IVA non detratta sulle prestazioni suddette, con particolare riguardo all'inerenza di detto costo all'attività esercitata.

Va premesso che, con la modifica apportata dalle disposizioni sopra citate all'art. 19-*bis*1, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, è stata eliminata, a partire dal 1° settembre 2008, la previsione di indetraibilità oggettiva dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, l'IVA addebitata sui servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile, secondo le regole dettate dall'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, garantendo, così, con il meccanismo della detrazione, anche in relazione ai servizi in argomento, il principio della neutralità proprio dell'IVA.

Ai fini reddituali l'IVA rappresenta un costo deducibile solo nel caso in cui vi sia una limitazione oggettiva della detraibilità.

Poiché, per quanto concerne l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, detta limitazione è venuta meno a seguito del mutato quadro normativo, conseguentemente, l'IVA pagata in relazione a tali servizi è detraibile secondo i principi generali, vale a dire nella misura in cui i servizi stessi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio del diritto alla detrazione e siano documentati con fattura.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, gli imprenditori non sono obbligati a richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione; detto obbligo, infatti, sussiste soltanto per gli acquisti effettuati presso commercianti al minuto in relazione a beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa.

L'indetraibilità dell'IVA relativa a dette spese potrebbe, dunque, derivare, tra l'altro, dalla mancata richiesta della fattura da parte dell'impresa ovvero del professionista.

In mancanza della fattura, le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande sono documentate mediante scontrino o ricevuta fiscale, quindi, mediante documenti che non consentono l'esercizio della detrazione in quanto privi dell'evidenziazione dell'IVA relativa a dette prestazioni.

In tal senso l'Agenzia delle entrate, con la circolare 3 marzo 2009, n. 6 precisò che l'IVA non detratta in seguito ad una valutazione discrezionale del contribuente non può costituire un costo inerente e, quindi, deducibile dal reddito e con la risoluzione 31 marzo 2009, n. 84, chiarì che detto principio deve essere applicato anche ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.

Le considerazioni svolte nei richiamati documenti di prassi, afferma ora l'Agenzia delle entrate, - in merito al carattere non inerente del costo rappresentato dall'IVA detraibile ma non detratta per effetto della mancata richiesta della fattura – possono subire, tuttavia, un'eccezione qualora la scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.

L'imprenditore e il professionista, afferma l'Agenzia nella Circolare n. 25/E, infatti, possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione – semprechè non costituiscano oggetto dell'attività propria dell'impresa – e, quindi, di non detrarre l'IVA assolta sulle stesse, nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti IVA connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'IVA detraibile.

In tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'IVA non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

In effetti, con la risoluzione 6 settembre 1980, n. 517, vennero resi dall'amministrazione finanziaria chiarimenti in base ai quali l'inerenza – quale condizione necessaria ai fini della deducibilità fiscale di un costo – va riconosciuta per il solo fatto che

detto costo è valutato dall'imprenditore nell'ambito di una scelta di convenienza economica, vale a dire quando l'obiettivo è pur sempre quello di pervenire al maggior risultato economico possibile precisando, inoltre, che l'accertamento dell'inerenza del costo deve essere condotto tenendo conto delle specifiche condizioni sulle quali si basa la scelta dell'imprenditore, al fine di verificare che il sostenimento del costo medesimo realizzi effettivamente un vantaggio economico per l'impresa.

In conclusione, afferma oggi l'Agenzia delle entrate, in mancanza delle fatture relative alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, l'imprenditore e il professionista possono dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto per **l'acquisto delle prestazioni medesime - l'IVA non detratta, semprechè la stessa presenti la** natura di "costo inerente" all'attività nel senso anzidetto.

La limitazione al 75 per cento della deducibilità delle spese relative alle prestazioni in argomento, secondo quanto previsto dall'art. 109, comma 5, del TUIR, come modificato dall'art. 83, comma 28-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008, sarà, quindi, riferita al costo delle predette prestazioni maggiorato dell'IVA non detratta.

L'IVA non detratta, prosegue la Circolare n. 25/E, relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilievo fiscale anche ai fini IRAP, a condizione che l'onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare all'imposta.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all'attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito l'IVA documentata mediante fattura e rimasta a carico dell'impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

COMUNICATO UFFICIALE N. 165
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2009/2010
quarti di finale – andata

1) RISULTATI GARE DEL 26 MAGGIO 2010

BOGLIASCO D'ALBERTIS – BRIXEN	1 – 0
FAENZA CALCIO – CANNARA	3 – 2
FLACCO PORTO PESCARA – TOR DI QUINTO	0 – 5
ARZANESE – BOCALE CALCIO	2 – 1

Si riporta di seguito il programma delle gare di ritorno:

sabato 29 maggio 2010 ore 16.00

BRIXEN – BOGLIASCO D'ALBERTIS Campo Comunale “Jugendhort” Klaus Seebacher di Bressanone
CANNARA – FAENZA CALCIO Campo Comunale “Alberto Spoletini” – Cannara (PG)
TOR DI QUINTO – FLACCO PORTO PESCARA Campo “Tor di Quinto” Via del Baiardo 25 – Roma
BOCALE CALCIO – ARZANESE Campo Sportivo “Campoli Bocale – Via Campoli Bocale – Reggio Calabria

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 27 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ
AMMENDE

Euro 200,00 (FAENZA CALCIO)

Per avere, al termine della gara, due propri sostenitori profferito espressioni offensive alla terna arbitrale.

B) DIRIGENTI
SQUALIFICA PER UNA GARA

PALUZZI QUINTO (FLACCO PORTO PESCARA)
Per avere, al termine della gara, rivolto all'Arbitro espressione irriuardosa.

C) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE

ILARDO GIACOMO (BOGLIASCO D'ALBERTIS) Per aver rivolto all'Arbitro espressione offensiva.

TATONETTI GIUSEPPE (FLACCO PORTO PESCARA) Per intervento fallosso nei confronti di un avversario a gioco fermo.

DE AMICIS ANDREA (FLACCO PORTO PESCARA) Per intervento fallosso nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco.

E) CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II^ INFR)

PISCHEDDA ANDREA (TOR DI QUINTO)
MARCELLI MATTIA (TOR DI QUINTO)
ILARDO GIACOMO (BOGLIASCO D'ALBERTIS)
CROVETTO ROBERTO (BOGLIASCO D'ALBERTIS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

RONDININI MARCO	FAENZA	RICCIOLINI GIANLUCA	CANNARA
DALMONTE NICOLÒ	FAENZA	RACCICHINI ALEX	CANNARA
CARDAMONE RAFFAELE	ARZANESE	MARZI MICHAEL	CANNARA
PAVIA ALESSANDRO	ARZANESE	CANGERI GAETANO	BOCALE
CINARDO SIMONE	BOGLIASCO D'ALBERTIS	LARCH MARKUS	BRIXEN
CORALLO LUCA	BOGLIASCO D'ALBERTIS	GOLIER FELIX	BRIXEN

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Stefano Agamennone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 7 giugno 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 167
CAMPIONATO JUNIORES DILETTANTI 2009/2010
QUARTI DI FINALE – RITORNO

1) RISULTATI GARE DEL 29 MAGGIO 2010

BRIXEN – BOGLIASCO D'ALBERTIS	1 – 0	(6 – 3 d.t.r.)
CANNARA – FAENZA CALCIO	0 – 1	
TOR DI QUINTO – FLACCO PORTO PESCARA	1 – 0	
BOCALE CALCIO – ARZANESE	0 – 1	

Sulla base dei risultati predetti, si qualificano ai quarti di finale le società ARZANESE, BRIXEN, FAENZA CALCIO e TOR DI QUINTO.

Il programma delle semifinali è il seguente:

SABATO 5 GIUGNO 2010 ore 16.00

BRIXEN – FAENZA CALCIO Campo Comunale “Jugendhort” Klaus Seebacher di Bressanone

TOR DI QUINTO – ARZANESE Campo “Tor di Quinto” Via del Baiardo 25 – Roma

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 2010 ore 16.00

FAENZA CALCIO - BRIXEN Nuovo Campo Sportivo Via F.Ili Morelli, 130 – Castel Bolognese (RA)

ARZANESE – TOR DI QUINTO Campo (erba sintetica) “Sabatino De Rosa” - Arzano (NA)

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Sostituto Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Stefano Agamennone, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 31 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ
AMMENDE

Euro 200,00 (BOCALE)

Perché, due addetti alla sicurezza, nel corso della gara profferivano all'Arbitro espressioni offensive.

B) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA

MASCIOVECCHIO LORIA (PORTO FLACCO PESCARA)

Per proteste nei confronti dell'Arbitro, allontanato.

C) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

BERTINI GIACOMO (CANNARA)

Espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'Arbitro frasi ingiuriose.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SAVARESE ETTORE (ARZANESE)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario lontano dall'azione di gioco.

GERARCHINI ALESSIO (CANNARA)

Per aver rivolto all'Arbitro frase ingiuriosa.

RICCIOLINI GIANLUCA (CANNARA)

Per avere, a gioco fermo, spintonato un calciatore avversario tentando inoltre di colpirlo con un calcio senza riuscirci.

CELIBATO ALFONSO (BOCALE)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione.

SQUALIFICA PER UNA GARA

FORTUGNO ALESSANDRO (BOCALE)

Per intervento falloso nei confronti di un avversario in azione di gioco.

D) CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE

ACCIARESI MATTIA (CANNARA)

Per avere a fine gara, rivolto all'Arbitro espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II^ INFR)

PANGALLO GIANLUCA (BOCALE)

MARZI MICHAEL (CANNARA)

DALMONTE NICOLÒ (FAENZA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

MAURA NICOLO'

PARIS VALERIO

PALMERINI MIRKO

VISANI ROBERTO

PLACCI DAVIDE

BOGLIASCO D'ALBERTIS

TOR DI QUINTO

PORTO FLACCO PE

FAENZA CALCIO

FAENZA CALCIO

ESPOSITO LUCA

DIANO DOMENICO

IANNI' VINCENZO

GATTUSO FRANCESCO

MORICONI MATTEO

ARZANESE

BOCALE

BOCALE

BOCALE

CANNARA

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Stefano Agamennone)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 10 giugno 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

COMUNICATO UFFICIALE N. 171
GARE SPAREGGIO FRA LE SECONDE CLASSIFICATE
NEI CAMPIONATI DI ECCELLENZA
Stagione sportiva 2009/2010
Primo turno – ritorno

1) RISULTATI GARE DEL 29 e 30 MAGGIO 2010

GRUPPO A : SOTTOMARINA – CASTELNUOVOSANDRÀ	1 – 2
GRUPPO B: FERSINA PERGINESE – SANTHIÀ	2 – 0
GRUPPO C: VERBANO – NOGOMETNI KLUB KRAS	1 – 1
GRUPPO D: CAPERANESE – FOLGORE VERANO	1 – 0
GRUPPO E: NOVESE – CASTIGLIONE SAVOIA	2 – 3
GRUPPO F: CESENATICO CHIMICART – VIRTUS PAVULLESE	1 – 1
GRUPPO G: SOCIO CULTURALE CASTIADAS – CAMAIORE	5 – 2
GRUPPO H: ANZIOLAVINIO – CAVESE 1919	1 – 0
GRUPPO I : PISTOIESE 1921 – MOSCIANO	0 – 1
GRUPPO L: VOLUNTAS SPOLETO – JESINA	1 – 1
GRUPPO M: ARZANESE – EBOLITANA 1925	2 – 2
GRUPPO N: NOTO – ANGELO CRISTOFARO	5 – 1
GRUPPO O: REAL ISERNIA – KAMARAT	0 – 1
GRUPPO P: SCALEA 1912 – FORTIS TRANI	1 – 2

Si riporta di seguito il programma delle gare del secondo turno effettuato nei casi dovuti il sorteggio per stabilire l'ordine di svolgimento:

DOMENICA 6 GIUGNO ORE 16.00 – ANDATA

CAPERANESE – CASTELNUOVOSANDRÀ	Campo "A. Daneri" Caperana Via Parma – Chiavari
NOGOMETNI KLUB KRAS – JESINA	Campo Strada per Opicina – Rupingrande (TS)
FERSINA PERGINESE – CASTIGLIONE SAVOIA	Campo Comunale di Pergine Valsugana
CESENATICO CHIMICART – SOCIO C. CASTIADAS	Stadio Comunale "Moretti" di Cesenatico (FC)
ANZIOLAVINIO – MOSCIANO	Stadio Comunale "Massimo Bruschini" di Anzio (RM)
REAL ISERNIA – EBOLITANA 1925	Campo "M. Lancellotta" – C. da Le Piane – Isernia
NOTO – FORTIS TRANI	Stadio Comunale di Noto (SR)

DOMENICA 13 GIUGNO ORE 16.00 – RITORNO

CASTELNUOVOSANDRÀ – CAPERANESE	Campo Comunale "G. Pancera" – Castelnuovo del Garda (VR)
JESINA – NOGOMETNI KLUB KRAS	Stadio Comunale "Pacifco Carotti" di Jesi (AN)
CASTIGLIONE SAVOIA – FERSINA PERGINESE	Stadio Comunale "Lusetti" – Castiglione delle Stiviere (MN)
SOCIO C. CASTIADAS – CESENATICO CHIMICART	Campo Comunale di Muravera (CA) erba artificiale
MOSCIANO – ANZIOLAVINIO	Campo Comunale "Mario Rodi" – Mosciano Sant'Angelo (TE)
EBOLITANA 1925 – REAL ISERNIA	Campo "Dirceu" – Eboli (SA)
FORTIS TRANI – NOTO	Campo Comunale Via Superga - Trani

2) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Avv. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 31 maggio 2010, ha adottato i seguenti provvedimenti:

A) SOCIETÀ AMMENDE

Euro 5.000,00 + penalizzazione di 3 punti nella classifica del prossimo Campionato (PISTOIESE 1921)

Per essere, al termine della gara, quattro persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla Società ospitante, scavalcata la rete di recinzione, penetrate nel terreno di gioco con il chiaro proposito di raggiungere gli Ufficiali di Gara, senza riuscire nell'intento per il pronto intervento delle Forze dell'Ordine. Per essere stati, da parte dei propri sostenitori, lanciati nel settore di competenza numerosi fumogeni accesi prima dell'inizio della gara.

Per avere, sempre al termine della gara, persone non identificate, ma chiaramente riconducibili alla Società ospitante, indebitamente presenti nella zona antistante gli spogliatoi, rivolto pesanti offese all'indirizzo dell'Arbitro tentando anche di avvicinarsi al medesimo con il chiaro intento di colpirlo.

Una volta che la terna arbitrale era riuscita ad entrare nel proprio spogliatoio, la porta del locale veniva colpita con violenti calci e pugni e dall'esterno venivano reiterate le espressioni offensive. Per assembramento ostile, al termine della gara, di propri sostenitori che, nel mentre gli ufficiali di gara all'interno dell'impianto, si accingevano a raggiungere la propria autovettura, lanciavano contro di essi varie bottiglie di vetro, sputi, bottiglie di plastica piene di liquidi ed oggetti vari che gli stessi Ufficiali riuscivano ad evitare; il tutto accompagnato da offese e minacce di morte loro rivolte.

Per avere propri sostenitori, presenti in notevole numero (circa un centinaio), all'uscita dell'impianto sportivo della terna arbitrale, dopo avere con una carica superato il cordone predisposto dalle Forze dell'Ordine, circondato l'auto a bordo della quale si trovavano gli Ufficiali di Gara colpendola con violenti pugni, tentando di aprirne le portiere e lanciando contro di essa sputi.

Durante il tragitto verso l'imbocco dell'autostrada la stessa vettura veniva seguita da un'auto di grossa cilindrata che, affiancandosi pericolosamente, tentava di farla uscire di strada. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità dei fatti, di per sé sintomatici di precisa volontà diretta ad arrecare danni fisici e materiali, ed oggettivamente idonei a cagionare gravi danni alla incolumità fisica degli Ufficiali di Gara.

Euro 2000,00 + diffida (SCALEA 1912)

Per avere numerose persone facenti parte del servizio d'ordine della Società, nel corso del primo tempo, rivolto espressioni minacciose e ingiuriose all'indirizzo di un A.A.. Per avere, al termine del primo tempo, una di dette persone, colpito un calciatore della squadra ospite con uno schiaffo e minacciato i componenti della stessa squadra, aizzando i sostenitori locali a penetrare nel terreno di gioco. Dispostone l'allontanamento, detta persona rivolgeva al Direttore di Gara espressioni dal contenuto estremamente minaccioso. Per avere propri sostenitori, nel corso della gara:

- utilizzato materiale pirotecnico (fumogeni) nel proprio settore;
- lanciato bottigliette d'acqua all'indirizzo della panchina avversaria senza tuttavia colpire alcuno;
- lanciato numerose pietre di piccole dimensioni all'indirizzo di un A.A. colpendolo all'altezza del bacino e procurandogli "leggero dolore";
- rivolto frasi offensive e minacciose allo stesso A.A.;
- lanciato contro il medesimo A.A. sputi e bottigliette d'acqua che lo colpivano in più pari del corpo, nonché bottigliette piene di urina che lo attingevano alla testa e sulla tuta.

Euro 2000,00 + diffida (ARZANESE)

Per avere propri sostenitori:

- nel corso della gara ed in più occasioni, lanciato numerose bottigliette d'acqua che cadevano sul terreno di gioco ed acceso nel proprio settore numerosi fumogeni;
- nel corso del primo tempo, lanciato getti d'acqua e sputi che attingevano un A.A.;
- nel corso del secondo tempo lanciato sul terreno di gioco un tamburo che cadeva in una zona in quel momento non occupata da alcuno.

Per essersi propri Dirigenti, al termine della gara, avvicinati con atteggiamento minaccioso, ai componenti della terna arbitrale, rivolgendo loro espressioni offensive. Tale atteggiamento proseguiva fino all'ingresso degli Ufficiali di Gara nel proprio spogliatoio; nella circostanza persone non identificate né autorizzate rivolgevano ulteriori offese all'indirizzo della terna arbitrale.

Si rendeva necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine che scortavano gli Ufficiali di Gara all'interno del proprio spogliatoio.

Euro 1500,00 (FOLGORE VERANO)

Per avere propri sostenitori in campo avverso, per l'intera durata della gara, rivolto espressioni offensive e gravemente minacciose all'indirizzo di un A.A.. I medesimi sostenitori, inoltre, nel corso del secondo tempo, lanciavano sputi all'indirizzo dello stesso A.A. attingendolo in più parti del corpo e colpivano ripetutamente con calci la rete di recinzione posta alle spalle dell'A.A. danneggiandola; nella circostanza gli rivolgevano ulteriori espressioni offensive. Si fa obbligo di risarcire i danni qualora richiesti e documentati (RAA – RCdC)

Euro 300,00 (VERBANO CALCIO)

Per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, utilizzato materiale pirotecnico (quattro fumogeni) nel settore loro riservato. (RCdC)

Euro 100,00 (FORTIS TRANI)

Per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (fumogeni) all'interno del settore loro riservato)

Euro 100,00 (CASTIGLIONE SAVOIA)

Per avere propri sostenitori acceso un fumogeno nel proprio settore.

B) DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA

SCREPIS GIORGIO (CESENATICO CHIMICART)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di Gara, allontanato. (RA-RAA)

C) ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

FASCE GIOVANNI (NOVESE)

Per aver rivolto all'Arbitro espressione ingiuriosa, allontanato.

SQUALIFICA PER UNA GARA

BARBIERI ALESSANDRO (FOLGORE VERANO)

Per essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, protestando nei confronti del Direttore di Gara, allontanato.

D) CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

BIANCHI ALESSIO (CAVESE)

Per avere a gioco in svolgimento colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario; alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive al medesimo calciatore. Al termine della gara si avvicinava all'Arbitro rivolgendogli espressioni intimidatorie; veniva allontanato grazie all'intervento dei Dirigenti della propria squadra.

SQUALIFICA PER TRE GARE

NERI MARCO (CAVESE)

Per avere, in reazione ad un fallo subito spinto, poggiando entrambe le mani sul volto, un avversario facendolo cadere a terra.

OLIVA MAICON ALFONSO (SCALEA 1912)

Giocatore in panchina, rivolgeva all'indirizzo di un A.A. espressione gravemente minacciosa "a fine gara ti sgozzo come un maiale" accompagnata da gesto estremamente significativo.

SQUALIFICA PER DUE GARE

SCAFARO GENNARO (SCALEA 1912)

Per avere, a gioco in svolgimento, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GARA

NATALICCHIO PAOLO (SOTTOMARINA)	Espulso per doppia ammonizione.
D'ORIANO MARIO (ARZANESE)	Espulso per doppia ammonizione.
MANZI CIRO (EBOLITANA 1925)	Espulso per doppia ammonizione.
ALBINO MARCELLO (VERBANO)	Espulso per doppia ammonizione.
ANDREONI FRANCESCO (CAMAIORE)	Espulso per doppia ammonizione.
CALABRESE LUIGI (NOTO)	Espulso per doppia ammonizione.

ANTONELLINI NICOLA (CESENATICO C.)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

BAMONTE G. LUIGI (CESENATICO C.)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

FABIANO GIUSEPPE (FORTIS TRANI)

Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

D) CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE

OLIVIERI SIMONE (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

GERMIGNANI GABRIELE (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

FEDI FRANCESCO (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

CARFORA DAVIDE (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

BARTOLI GIULIO (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

GIUNTA MARCO (PISTOIESE 1921)

Per avere, al termine della gara, mentre la terna arbitrale percorreva il tunnel che dal terreno di gioco conduce agli spogliatoi, affiancato con atteggiamento minaccioso gli Ufficiali di Gara e rivolto loro numerose espressioni dal contenuto gravemente offensivo. (RA – RAA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (II^ INFR.)

BIGIONI NICOLO'	(FOLGORE VERANO)
FERRI FABRIZIO	(VIRTUS PAVULLESE)
MICHELI DAMIANO	(VERBANO)
SIRIGU MATTEO	(SOCIO CULTURALE CASTIADAS)
SAVINA FRANCESCO	(VOLUNTAS SPOLETO)
SANTAGATA GIUSEPPE	(ANGELO CRISTOFARO)
CANZONERI SEBASTIAN	(KAMARAT)
SANDOMENICO SALVATORE	(ARZANESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I^ INFR.)

OLIVIERI SIMONE	PISTOIESE 1921	FUSCO PIETRO	MOSCIANO
GERMIGNANI GABRIELE	PISTOIESE 1921	ROSI BRUNO	MOSCIANO
CARFORA DAVIDE	PISTOIESE 1921	PINTO VINCENZO	MOSCIANO
MILLAN GESTO DAMIAN O.	FORTIS TRANI	CORAPI DAVIDE	SCALEA 1912
PITTARO MICHELE	SOTTOMARINA	FODERARO MARCO	SCALEA 1912
BODNAR SEBASTIAN	SOTTOMARINA	VITALE MICHELE	SCALEA 1912
MENEGHELLI ALBERTO	CASTELNUOVOSANDRA'	BRATTO ALESSANDRO	CAPERANESE
DALLERA ANDREA	FOLGORE VERANO	GRILLO CHRISTIAN	VIRTUS PAVULLESE
TREMOLADA ALESSIO	FOLGORE VERANO	LUGLI LUCA	VIRTUS PAVULLESE
LOMBARDINI MANUELE	CESENATICO CHIMICART	MONTALTO MARIO	VIRTUS PAVULLESE
BARI KARIM	CESENATICO CHIMICART	MAVILLA MATTEO A.	VERBANO
TEODORANI ALESSANDRO	CESENATICO CHIMICART	PIZZINI DAVIDE	VERBANO
GIACOMI GABRIELE	NOGOMETNI KRAS	SORBO FEDERICO	CAMAIORE
ORSI LEONARDO ARIEL	SOCIO C. CASTIADAS	FOCANTE NICOLA	JESINA
CONCAS G.LUCA	SOCIO C. CASTIADAS	PELLICCIONI MARCO	JESINA
FLORIS ALESSANDRO	SOCIO C. CASTIADAS	PELLEGRINI MATTIA	NOVESE
SCARANO GIORGIO	SOCIO C. CASTIADAS	DI GENNARO DANIELE	NOVESE
FALZONE ARIS	VOLUNTAS SPOLETO	MORREALE NIKOLAS	KAMARAT
BATTI SIMONE	VOLUNTAS SPOLETO	DI LEO FERDINANDO	KAMARAT
CATALANO LUCA	REAL ISERNIA	BALDI MATTEO	SANTHIA'
SIVILLA ANDREA	REAL ISERNIA	DELL'AQUILA FEDERICO	SANTHIA'
CHISENA LEONARDO	REAL ISERNIA	GUIDA MARIO	ANZIOLAVINIO
D'OTTAVIO PAOLO	REAL ISERNIA	BORNIGIA JACOPO	CAVESE
FIORAZZO FRANCESCO	FERSINA PERGINESE	DI MATTEO NICOLA	CAVESE
CARELLI GIUSEPPE	EBOLITANA 1925	CORRIAS DANIELE	CAVESE
GELOTTO GIUSEPPE	ARZANESE	BIANCHI ALESSIO	CAVESE
DENTICE GENNARO	ARZANESE		

IL GIUDICE SPORTIVO DELLA LND
(Avv. Francesco Riccio)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato a favore di questa Lega entro il 9 giugno 2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° GIUGNO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio